

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELL'ASSISTENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE NELLE CURE DOMICILIARI INTEGRATE (ADI) PER L'AMBITO TERRITORIALE DISTRETTUALE E DIPARTIMENTALE RIABILITATIVO DELLA ASL TA E DELLA RETE SLA ASL TA – GARA n.7266512

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 (Oggetto del servizio)

L'Oggetto del servizio è l'affidamento di un servizio a supporto:

- dell'assistenza socio sanitaria assistenziale nelle cure domiciliari integrate per l'ambito territoriale distrettuale della ASL TA e della rete SLA ASL TA tramite le prestazioni di ausiliario, di assistenza infermieristica e fisioterapica erogate nell'ambito delle cure domiciliari di I, II e III livello e ADI SLA;
- delle attività del Centro di ascolto, inserito nella rete SLA; delle attività di attribuzione degli assegni di cura;
- del monitoraggio statistico/informatico delle attività della Rete SLA e degli assegni di cura.
- La durata dell'appalto è stabilita in 36 mesi più ulteriori 12 mesi di proroga.

Art. 2 (obiettivi, destinatari)
--

Obiettivi:

Implementazione delle attività di domiciliarizzazione a supporto delle attività istituzionali atte a:

- garantire l'assistenza a persone con patologie trattabili a domicilio al fine di evitare il ricorso inappropriato al ricovero in ospedale o ad altra struttura residenziale;
- realizzare la permanenza dell'utente nel proprio ambiente naturale, evitando modifiche alla sua normale vita di relazione;
- assicurare la continuità assistenziale per i dimessi dalle strutture sanitarie con necessità di prosecuzione delle cure;
- permettere il recupero delle capacità residue di autonomia e di relazione;
- fornire il supporto alla famiglia e il sollievo dai carichi assistenziali responsabilizzando la nella gestione del percorso di cura;
- riorganizzare e potenziare le attività sociali ed amministrative di: Centro di Ascolto Rete SLA, monitoraggio statistico-informatico della Rete SLA e degli Assegni di cura secondo DGR n. 63012015, Linea 4 Progetto Regionale Qualify Care, DGR n. 2530/2013.

Destinatari del servizio:

utenti fragili cui fornire servizi domiciliari nell' ambito dell' ADI e della rete SLA, m particolare persone:

- non autosufficienti (parzialmente o totalmente, in forma temporanea o continuativa), o a rischio di non autosufficienza, con riacutizzazioni di patologie croniche;
- portatori di gravi disabilità;
- pazienti in dimissione protetta da strutture sanitarie o residenziali;
- pazienti affetti da gravi quadri clinici:
- malati portatori di malattie neurologiche, degenerative/progressive 10 fase avanzata (SLA, Distrofia muscolare ecc.);
- fasi avanzate e complicate di malattie croniche;
- pazienti con necessità di nutrizione Clinica;
- pazienti con necessità di supporto ventilatorio invasivo e non;
- pazienti in stato vegetativo e stato di minima coscienza.

Art. 3 (attivazione, caratteristiche e modalità di espletamento del servizio)
--

L'appaltatore garantirà le prestazioni oggetto dell'appalto attraverso l'impiego di proprio personale che dovrà svolgere tutta la propria attività finalizzata ai servizi socio-sanitari domiciliari.

Le prestazioni sopra indicate dovranno integrarsi, ovvero essere congiuntamente prestate con quelle offerte da dipendenti ASL di vario ruolo e qualifica professionale, con gli operatori di altri Enti (in special modo i Comuni) ed eventualmente con operatori appartenenti alle Organizzazioni di

Volontariato sempre comunque nell'ambito di quanto previsto nei PAI, fermo restando che:

Le funzioni organizzative ed autorizzative sono di competenza della ASL TA attraverso i Distretti Socio Sanitari e le Strutture Dipartimentali che formuleranno opportuno regolamento;

La realizzazione delle cure richiede, nel concetto di presa in carico globale, la definizione di un Piano Assistenziale Individuale (PAI) definito in UVM in relazione ai bisogni della persona;

In UVM saranno stabiliti i livelli di responsabilità della gestione del caso clinico.

Il livello di bisogno clinico, l'autonomia funzionale e sociale saranno valutati attraverso idonei strumenti che consentano la definizione del programma assistenziale più appropriato, l'individuazione delle prestazioni correlate ed il conseguente impegno di risorse.

I servizi prevedono prestazioni articolate su 6/7 giorni a settimana (secondo la competenza professionale) nell'orario 7.30 - 19.30.

Art.4 (Obbligazioni specifiche dell'aggiudicatario)

Si precisa che il lotto posto in gara è da considerarsi unico ed indivisibile. Pertanto, le imprese che proporranno il lotto incompleto saranno escluse dalla gara.

Si specifica che l'aggiudicatario del lotto della presente gara si obbliga a stipulare con l'Amministrazione appaltante un contratto di affidamento di contenuto in tutto conforme al capitolato speciale di gara che, assieme a tutta la documentazione di gara, e relativi allegati, disciplina i termini e le condizioni di svolgimento del presente appalto.

Al contratto di affidamento saranno allegati, quali parti integranti e sostanziali ai fini della regolamentazione del servizio, l'offerta tecnico organizzativa e l'offerta economica dell'aggiudicatario medesimo che dovrà essere conforme a quanto richiesto nel capitolato speciale di appalto. Le ditte che presenteranno offerte condizionate saranno escluse dalla procedura di gara. L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del capitolato speciale, a:

- a. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ed anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- b. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire adeguati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Azienda Sanitaria, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel contratto ed, in particolare, ai parametri di qualità previsti dalle norme vigenti;
- c. nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- d. comunicare tempestivamente l'eventuale variazione del referente della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando tempestivamente le variazioni intervenute ed il nominativo del nuovo responsabile referente per il presente appalto. In particolare le trasformazioni societarie diverse da quelle indicate in sede di gara, le eventuali successive variazioni della ragione sociale nonché le variazioni dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti di cui alla legge n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere comunicate immediatamente all'Azienda Sanitaria, trasmettendo la relativa documentazione nonché le certificazioni previste dalla vigente normativa antimafia. Analogamente nel caso di morte della persona fisica titolare dell'autorizzazione, di cui deve essere data immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria, gli eredi possono continuare provvisoriamente l'esecuzione del contratto in attesa di specifica autorizzazione. A tale fine l'esercente deve presentare apposita domanda entro sei mesi dalla morte del precedente titolare a pena di decadenza dell'autorizzazione. Fino al rilascio della nuova autorizzazione gli eredi sono responsabili, a tutti gli effetti, degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative in materia e dal presente capitolato speciale;

Art. 5 (Personale addetto al servizio)

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto del presente appalto assumendo in via preventiva la totalità dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'Azienda

cessante che raggiungono complessivamente il n.47 unità.

Nell'ipotesi di assenza per malattia, ferie ecc. del personale, la ditta dovrà in ogni caso garantire il servizio senza soluzione di continuità, con le necessarie sostituzioni del personale assente, mediante gli strumenti operativi ed organizzativi che avrà avuto cura di evidenziare in sede di offerta tecnica.

Limitatamente al personale riconfermato nel presente appalto, pari a n.47 unità l'Azienda uscente deve consegnare all'impresa subentrante l'elenco del personale così composto:

- nominativo
- data di assunzione nel settore
- data di assunzione nell'azienda uscente orario settimanale livello di inquadramento
- codice fiscale

deve inoltre fornire la seguente documentazione:

- le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- formazione;
- documentazione sanitaria;
- lista eventi morbosi sino a tre anni antecedenti il cambio d'appalto;

I n.47 dipendenti attualmente impiegati dalla ditta uscente per l'esecuzione del presente servizio a favore di quest'Azienda ASL, nei confronti dei quali esiste l'obbligo di riassunzione da parte della Ditta aggiudicataria per tutta la durata contrattuale alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente in corso, risultano essere riportati nell'elenco riportato in calce al presente Capitolato.

Inoltre, l'aggiudicataria, dovrà assumere n.12 infermieri professionali (per consentire lo svolgimento del servizio H12) a presidio di ogni distretto (n.2 per il Distretto Unico), pervenendo così a complessivi:

$$(47 + 12) = n.59 \text{ unità.}$$

L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di chiedere alla ditta, in qualunque momento, l'allontanamento di quegli elementi che si dimostrassero poco idonei o comunque inadempienti.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda Sanitaria ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dalla ditta aggiudicataria.

Tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente capitolato lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della ditta aggiudicataria, sia nei confronti della stazione appaltante che nei confronti di terzi che nei riguardi delle leggi sull'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre vigenti norme.

La ditta aggiudicataria riconosce che l'Azienda Sanitaria risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la ditta stessa ed il proprio personale dipendente.

Nei confronti del proprio personale, la ditta aggiudicataria dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi contrattuali della categoria nazionali, regionali, provinciali ed aziendali riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e regolamenti concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

La ditta aggiudicataria, per l'espletamento del servizio, dovrà impiegare personale assunto e registrato nei regolamentari libri paga e matricola, e comunque dovrà rispettare i contratti nazionali e provinciali di settore in merito all'assunzione del personale impiegato nell'appalto in scadenza, pari a n.47 unità, provvedendo a far rispettare le norme in vigore relative all'igiene ed alla sicurezza dei lavoratori, nonché quelle relative alla formazione ed alla informazione specifica.

Il Personale dovrà essere sottoposto dalla Ditta a controlli Sanitari che ne attestino l'idoneità;

dovrà essere in regola con tutte le vaccinazioni obbligatorie.

L'Azienda Sanitaria non sarà responsabile degli infortuni sui lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti della ditta, la quale ha l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti agli istituti previdenziali - assistenziali ed infortunistici obbligatori per legge secondo i contratti di categoria.

La ditta aggiudicataria deve fornire la prova e la documentazione necessaria certificante l'adempimento degli obblighi assicurativi di legge e contrattuali.

Tale elenco deve essere periodicamente aggiornato per le variazioni che dovessero intervenire.

Art. 6 (Referente Tecnico)

La Ditta in sede di offerta, dovrà declinare, nella busta tecnica, le generalità del proprio Referente Tecnico: nome, qualifica e recapito, il quale avrà mansioni di coordinamento e responsabilità globale del servizio nonché di Referente Unico con gli uffici del Direttore dell'esecuzione del Contratto responsabili della gestione e della liquidazione delle fatture, nonché con gli uffici dell'Area Gestione del Patrimonio.

Il Referente Tecnico dovrà essere in possesso di idonee esperienze e titoli atti all'espletamento dei servizi previsti e comunque adeguati al coordinamento verifica ed attestazione della corretta esecuzione delle attività previste nel presente Capitolato.

Inoltre il Referente Tecnico è tenuto ad attestare "la regolare esecuzione del servizio", supportata da "Relazione Tecnica" mensile e di aggiornamento, da inoltrare agli uffici competenti del controllo, circa i puntuali adempimenti sulle attività espletate.

La Ditta dovrà indicare il numero di telefono sia su rete fissa che su rete mobile, del Referente Tecnico, da rintracciare in caso di urgenza, tenuto conto che nella sede operativa indicata dovrà svolgere la propria attività a carattere continuativo per almeno due ore giornaliere.

Il Referente Tecnico si costituisce formalmente, nei seguenti atti minimi:

- verbale di immissione nel servizio.
- "Relazione Tecnica" e certificazione in sede di fatturazione della regolare esecuzione del servizio.
- Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio col Referente Tecnico, che dovrà essere munito di delega espressa da parte del soggetto aggiudicatario, dovranno intendersi fatte direttamente allo stesso.

Il Referente Tecnico dovrà essere immediatamente reperibile 24 ore su 24 tramite cellulare messaggi a disposizione dal soggetto aggiudicatario.

Si precisa che la liquidazione delle fatture, di competenza del D.A.R.T., è subordinata, tra l'altro, alla corretta e puntuale esecuzione dei suddetti atti da parte del Referente Tecnico.

L'aggiudicatario risponderà, tra l'altro, dell'eventuale violazione delle norme dettate dal Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR, Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679, G.U. 04/05/2016 e dal D.Lgs 196/2003, ed a tal fine dovrà indicare il responsabile del trattamento dei dati.

In caso di assenza o impedimento del Referente Tecnico; sarà nominato un suo sostituto con analogo titolo professionale. Nell'esecuzione del contratto il Referente Tecnico, per quanto attiene l'espletamento del servizio, farà capo esclusivamente al Referente Aziendale individuato quale Direttore dell'esecuzione del contratto,

Art. 7 (Polizze assicurative)

La ditta aggiudicataria si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità civile ed amministrativa, derivante dall'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

La ditta aggiudicataria assumerà inoltre in proprio ogni responsabilità per infortuni eventualmente riportati da tutti i prestatori d'opera di cui l'appaltatore si avvalga nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto. L'ASL di Taranto resta esonerata da ogni responsabilità per i danni e gli infortuni sopra descritti.

A tal fine si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata dell'appalto, ed anche in caso di rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata "terza" a tutti gli effetti.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Nel caso in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti

L'assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali RCT non inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di €5.000.000,00 per persona lesa e di €. 5.000.000,00 per danni a cose e di massimali RCO non inferiori ad €3.000.000,00 (tre milioni) per sinistro con i limiti di €.2.000.000,00 per persona.

La ditta aggiudicataria dovrà mantenere valida ed efficace per tutta la durata contrattuale la suddetta polizza. La quietanza del pagamento del premio dovrà essere pertanto presentata a questa Amm.ne con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione.

Art. 8 (Controlli, contestazioni e penali)

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) individuato nel Direttore del DART , presterà ogni opportuna e dovuta collaborazione al RUP finalizzata a garantire la regolarità nell'espletamento del servizio, provvederà direttamente o tramite suoi delegati ad attestare per ogni fattura trasmessa la regolarità quali – quantitativa del servizio ed alla successiva liquidazione delle fatture nonché proporre l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

Il DEC, personalmente o tramite i suoi delegati, potrà impartire disposizioni finalizzate a garantire la regolarità nell'espletamento del servizio, predisporre accertamenti e controlli in qualsiasi momento indirizzati a verificare la rispondenza del servizio a quanto contrattualmente previsto ed oggetto dell'offerta tecnica. Dei controlli verrà redatto apposito verbale in contraddittorio con il Referente del contratto nominato dalla ditta aggiudicataria od un suo incaricato.

La ditta, rilevata la mancanza e/o carenza del servizio, dovrà provvedere immediatamente a porvi rimedio senza nulla pretendere, ferma restando l'applicazione delle multe e penali. L'inadempienza si intende debitamente contestata dall' avvenuto sopralluogo congiunto di cui sopra, seguito da comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria da parte del Direttore di esecuzione del contratto. La ditta potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla data ricevimento della predetta comunicazione.

Ai fini dell'applicazione delle penali verranno conteggiati i rilievi afferenti al servizio oggetto del presente capitolato nonché gli inadempimenti generici o afferenti agli obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti dal capitolato. L'ASL di Taranto si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di appalto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo e comunque nei limiti previsti dal D.Lgs.n.50/2016, in particolare:

Espletate le verifiche del caso l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo della fattura mensile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno sanzionata dai Dirigenti preposti al controllo.

L'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi sulla cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate al fornitore, senza bisogno di diffida ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta del pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la Ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato.

Art. 9 (Internalizzazione)

L'Amministrazione, nel caso in cui intenda procedere all'internalizzazione del servizio di che trattasi, potrà revocare la presente procedura di gara o l'intervenuta aggiudicazione definita e recedere dal contratto. La revoca non comporterà per l'offerente il diritto a compenso o indennizzo a qualsiasi titolo anche risarcitorio.

Il recesso diventerà operativo previo invio di apposita comunicazione con un preavviso non inferiore a 15 gg. In caso di recesso verranno pagate le prestazioni già eseguite.

Art.10 (Risoluzione del contratto)

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nei seguenti casi:

- per cessione della titolarità del rapporto contrattuale o subappalto della fornitura del servizio senza l'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria;
- per irregolarità verificatesi per almeno cinque volte nell'arco temporale di un anno in relazione a manchevolezze tali che abbiano determinato l'irrogazione di penalità;
- in caso di fallimento o concordato preventivo della Ditta Appaltatrice. In questa eventualità il presente contratto si intenderà risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'Amministrazione appaltante conserverà verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito ed indennizzo spettanti a qualsiasi titolo.

Per la anticipata risoluzione l'Amministrazione appaltante a titolo di indennizzo potrà valersi sulla somma prestata dalla Ditta a titolo di deposito cauzionale oltre che sulle somme ancora da pagare. Resta inteso che per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto la Ditta, oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti provocati ed al rimborso delle maggiori spese che l'Amministrazione Appaltante dovesse sostenere nel rimanente periodo di vigenza contrattuale.

Art. 11 (Recesso)

L'ASL di Taranto può esercitare il recesso in caso di mutamenti di carattere istituzionale, organizzativo o logistico che abbia un'incidenza sull'esecuzione dell'appalto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende fare riferimento a ipotesi quali l'aggregazione di più Aziende Sanitarie Locali preesistenti in una territorialmente più ampia ovvero nell'ipotesi in cui in costanza di contratto sopraggiunga l'aggiudicazione ed il conseguente affidamento del servizio a seguito dell'espletamento di una gara unica regionale, ovvero qualora sopravvengano disposizioni regionali che disciplinino la materia in maniera diversa nonché in caso di internalizzazione del servizio.

Nelle ipotesi di cui sopra l'Ente Gestore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nel contratto, con esplicita rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso, e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

L'Amministrazione Contraente ha inoltre diritto al recesso nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture amministrative e sanitarie;

Si conviene che per giusta causa s'intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. che il Fornitore sia sottoposto a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata, ovvero sia posto in liquidazione;
2. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara e dal Disciplinare relativi

alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

3. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il referente tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
4. ogni altra fattispecie documentata e motivata che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto;

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Contraente.

In caso di recesso dell'Amministrazione Contraente il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

L'Azienda Sanitaria Locale di TARANTO, così come previsto dal comma 5 dell'art. 21 della LIR, n. 37/2014, si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore. Non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearla con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore.

Art. 12 (Spese contrattuali)

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta.

Art. 13 (Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente servizio, sarà competente il Foro di TARANTO.

Art. 14 (Termine di pagamento e modalità di pagamento)

La fattura mensile, emessa conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto sulla base delle prestazioni effettuate, sarà liquidata da parte della Struttura ASL Referente Dipartimento Assistenza Riabilitativa Territoriale (D.A.R.T.) o altra struttura individuata dalla Direzione Generale quale struttura dell'esecuzione del Contratto, previa attestazione, da parte di tutti i servizi interessati dell'effettiva attività svolta nonché delle presenze e previa imputazione al sistema EDOTTO delle prestazioni erogate. Ciascuna fattura, dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, nonché il dettaglio delle prestazioni effettuate. Sarà operata una trattenuta pari allo 0,5%, che sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, o di ultimazione del servizio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, e ciò ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dall'Amministrazione contraente entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura e bonificato, ai sensi della legge 136 del 13/08/2010 - art. 3 - sul conto corrente dedicati i cui estremi saranno riportati in offerta, per il solo importo imponibile, in quanto l'importo dell'I.V.A. relativo ad ogni fattura sarà devoluto all'Erario ai sensi della normativa sul cosiddetto "split payment".

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC da parte

dell'Amministrazione.

In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine indicato nel presente capitolato, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura percentuale prevista dalla direttiva 2000/135/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

E' vietata qualunque cessione di credito o qualunque procura all'incasso che non siano espressamente riconosciute da questa Azienda Sanitaria. In caso di fatture cedute a società di factoring, è fatto divieto alla società di porre in essere contratti di cessione del credito che facoltino il cessionario ad effettuare per nome e per conto del cedente, la richiesta di interessi di mora, rivalutazioni, spese legali, giudiziarie ed altro. Rimane inteso che dette facoltà rimarranno di esclusiva pertinenza e spettanza del fornitore del servizio.

Art. 15 (Divieto di cessione del contratto)

E fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Art. 16 (Brevetti industriali e diritti d'autore)

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni oggetto del presente appalto, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'Amministrazione contraente, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ed incamerare la cauzione definitiva.

Art.17 Obblighi informativi

Tenuto conto degli obblighi di conferimento dei dati e delle informazioni previsti a carico degli Enti del Servizio Sanitario da norme e provvedimenti ed in considerazione delle conseguenze previste in caso di mancato adempimento, il soggetto erogatore delle prestazioni e/o dei servizi è tenuto alla puntuale e corretta registrazione di tutte le informazioni e dei dati necessari all'assolvimento dei predetti obblighi nonché delle ulteriori informazioni e dati necessari all'Amministrazione Committente per il governo del contratto, per il monitoraggio dei livelli di servizio nonché ai fini del riconoscimento delle prestazioni effettivamente erogate.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della legge regionale n.4/2010 come modificata dalla legge regionale n. 5/2013 nonché del Regolamento UE n.679/2016 e del D.Lgs n.101/2018, il soggetto erogatore deve osservare i vincoli e le modalità previste per il trattamento dei dati personali e sensibili con particolare riferimento al trattamento mediante sistemi elettronici.

Il soggetto erogatore è obbligato al puntuale e corretto utilizzo dei sistemi informativi facenti parte del sistema integrato di Sanità Digitale di cui alla legge regionale n.16/2011, messi a disposizione dall'Amministrazione committente per la registrazione delle informazioni e dei dati e all'osservanza delle direttive emanate a tal riguardo.

Art. 18 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento)

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità del trattamento di dati personali che verrà effettuato per l'esecuzione del Contratto medesimo.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Amministrazione contraente esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla richiamata legge, ivi comprese quelle relative ai nominativi dei responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste.

Art. 19 (Clausola finale)

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole - che dichiarano quindi di approvare specificamente. Singolarmente e nel loro insieme, restando inteso che qualunque modifica al Capitolato non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto;

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Capitolato da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, riservandosi comunque quest'ultima di farli valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Capitolato si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non sarà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Capitolato prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

ALLEGATO ELENCO PERSONALE

ELENCO N.47 LAVORATORI ATTUALMENTE IMPIEGA TI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO impegnati come tipologia di servizio: assistenza portatori di handicap- assistenza alle tossicodipendenze - assistenza domiciliare e ambulatoriale - disagio mentale - .

Si precisa che l'attuale CCNL di appartenenza per tutti i dipendenti è quello delle cooperative del settore socio-sanitario - assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo - cooperative sociali.

Rispetto alle ore attualmente svolte dalle 47 unità in servizio è implementato il lavoro delle figure con mansioni di: ausiliari (n.13), fisioterapisti (n.16) e infermiere professionale (n. 1), dal part-time attuale al full-time ossia con un numero di ore pari a 165 mensili.

Inoltre è previsto l'aumento del monte ore lavorativo a ore 96,50 mensile per tutti i dipendenti con orario inferiore.

Per le nuove assunzioni di n.12 infermieri è determinata la base oraria mensile in 165 ore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e fino alla concorrenza di un quinto dell' importo complessivo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni

FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO:

- n.4 Sociologo
- n.16 Fisioterapista
- n.13 Ausiliario
- n.4 Psicologo
- n.9 Assistente sociale
- n.1 Infermiere professionale